

STATUTO

**GLOBAL MULTISERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATERZA TA VIA MATER DOMINI 41

Numero REA: TA - 167606

Codice fiscale: 02756410730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel comune di LATERZA (TA), la società cooperativa denominata **"GLOBAL MULTISERVICE Società Cooperativa Sociale - Onlus"**.

La cooperativa, su determinazione dell'organo amministrativo, può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove, tanto in Italia che all'estero.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal detto Titolo, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società a Responsabilità Limitata, sino a che il numero dei soci cooperatori resterà inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale non sarà superiore ad un milione di Euro.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001. n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata fino al **trentuno dicembre duemilasettanta** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 SCOPO - La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, che detta la disciplina delle cooperative sociali, si prefigge lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini senza scopo di lucro, nonché l'inserimento delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni;
- ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività con terzi non soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa può aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 - OGGETTO

La società, nel perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3 (tre) ed ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 21 del 1 settembre 1993, ha per oggetto le seguenti attività nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi in conformità dei progetti specifici, di volta in volta, approvati dall'Organo Amministrativo, ovvero affidati, per la realizzazione, alla Cooperativa da Enti pubblici o privati, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, mediante apposite convenzioni, appalti e contratti.

Quindi la cooperativa potrà, al fine di incentivare l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare posti di lavoro e combattere la disoccupazione:

- partecipare ad appalti indetti da Enti e Pubbliche Amministrazioni o tramite apposite convenzioni eseguire lavori di manutenzione, riparazione, ristrutturazione di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente Pubblico e privato,
- favorire l'aggiornamento culturale e professionale dei soci unitamente a tutte le attività di studio e di ricerca atte a migliorare la qualificazione professionale dei soci,
- svolgere servizi di sistemazione tabelloni elettorali per la propaganda elettorale e allestimento seggi ;
- promuovere l'individuazione, la catalogazione, recupero e restauro, custodia dei beni artistici ed ambientali, paesaggistici e culturali,
- svolgere servizi di recupero e manutenzione del verde, compresa l'attività di forestazione e silvicoltura,
- svolgere servizi di recupero e manutenzione dell'arredo urbano e del patrimonio edilizio in genere,
- svolgere servizi di realizzazione e manutenzione della viabilità,
- svolgere attività di pulitori , ivi compresa la pulizia e sistemazione ambientale di giardini e spazi verdi pubblici e privati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
- svolgere l'attività di guide turistiche ,
- svolgere servizi cimiteriali e cura, pulizia e manutenzione delle aree cimiteriali;
- svolgere lavori di realizzazione e completamento di edifi-

ci civili ed industriali.

- svolgere attività di manutenzione, di pulizia e preservazione igienica degli ambienti, di servizio mensa, di lavanderia, di stireria, di custodia e di vigilanza presso qualsiasi struttura pubblica e/o privata.

- svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini, ville o di qualunque altro complesso; lavori di recinzione, edili, di giardinaggio, di pitturazione sia civile che industriale; custodia di parcheggi e gestione degli stessi; manutenzione e riparazione di reti idriche, fognanti ed elettriche di piccola estensione.

- servizi di manovalanza in genere, ivi compreso il facchinaggio, il carico e lo scarico, da effettuarsi con automezzi propri e di terzi.

Per la gestione, l'istituzione e/o la creazione dei suddetti servizi, la cooperativa potrà organizzarsi in impresa che persegue solo ed esclusivamente scopi sociali a mezzo utilizzo delle risorse materiali, fisiche e morali dei propri soci e/o dei terzi che, a qualsiasi titolo (utente, volontario, ecc.) partecipano nelle diverse forme alla gestione delle sopra menzionata attività.

La società, quindi, potrà:

1) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, al fine di creare in Italia occasioni di lavoro per i propri soci a scopi mutualistici;

2) compiere qualsiasi operazione ed esercitare qualsiasi attività ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio;

3) compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

a) provvedere a tutte le autorizzazioni nel rispetto delle leggi vigenti ritenute dall'organo amministrativo utili o indispensabili al raggiungimento dello scopo sociale;

b) esercitare direttamente tutte quelle azioni volte all'acquisizione delle provvidenze, incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura, previste dalla normativa vigente sia dello Stato Italiano che della CE, delle Regioni e degli Enti pubblici in genere a favore della produzione e gestione di cui all'oggetto sociale;

c) chiedere ed ottenere concessioni amministrative, stipulare ogni sorta di contratto e convenzioni, partecipando, nel rispetto delle leggi, a gare di appalti pubblici e privati, a trattative private, a licitazioni private, ad appalti - concorsi ed altre forme previste, con Enti locali, Amministra-

zioni pubbliche e private, società ed enti mutualistici, per

il raggiungimento dello scopo sociale;

d) dare in appalto e in sub appalto a terzi i lavori su menzionati, nel limite consentito dalla normativa vigente riguardante gli appalti pubblici e privati;

e) assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, rappresentanze e partecipazioni in altre società, consorzi e ATI (Associazione Temporanea di Imprese) industriali e/o commerciali, di qualunque genere, costituite o costituende a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

f) dare adesioni e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

g) chiedere agevolazioni e finanziamenti, sovvenzioni e contributi avvalendosi delle leggi in materia;

h) concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

i) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

ART. 5 - REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto si avvale prevalentemente, nella propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Ci-

vile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori (art.2516 C.C.).

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci lavoratori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci:

- tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali;

- coloro che, in relazione alle finalità della cooperativa, svolgono attività, posseggano requisiti od offrano risorse che possono, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, rivelarsi utili per la stessa;

- le associazioni, società ed enti privati dotati di personalità giuridica e non;

- la Regione, la Provincia, il Comune, le AA.SS.LL., le Comunità Montane, e qualsiasi altro Ente pubblico che contribuisca al raggiungimento degli scopi sociali;

- gli svantaggiati, di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n.381, i loro genitori che esercitino la patria potestà, gli emarginati, gli anziani che contribuiscano, nell'ambito delle attività previste nel precedente art. 5 a organizzare e a promuovere iniziative per il raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concor-

renza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alla leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a - **SOCI SVANTAGGIATI**, quelli indicati nell'art. 4 L. 8 novembre 1991 n. 381, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

b - **SOCI ORDINARI**, quelli previsti dalla normativa vigente. Essi potranno essere operatori (soci ordinari lavoratori) oppure utenti del servizio (soci ordinari utenti).

c - **SOCI VOLONTARI**, quelli indicati dall'art. 2, comma 1, della Legge 331/1991. Si applica ad essi la disciplina prevista dai successivi commi del citato articolo oltre alla legislazione in materia.

d - **SOCI PERSONE GIURIDICHE**, sono quelli indicati dall'art. 11 della citata L. 381/1991 ed associazioni, anche non riconosciute, che con la loro attività possono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

e - **SOCI ONORARI**, coloro che si siano particolarmente distinti per la loro meritevole opera volta a favorire lo sviluppo ed il progresso della cooperativa.

f - **SOCI SOVVENTORI**, quelli indicati e previsti dall'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

c) l'indicazione della categoria - soci alla quale aderire;

d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 3 (tre), comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è, invece, presentata da una persona giuridica, pubblica o privata, e/o da una associazione non riconosciuta, alla domanda devono essere altresì allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- copia della deliberazione dei competenti organi sociali di adesione alla cooperativa, contenente, altresì l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 (sei) del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori o l'amministratore unico provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

In caso di trasferimento delle quote da parte dei soci si applica art. 2530 del C.C..

In caso di applicazione delle agevolazioni previste da Leggi Regionali e Nazionali, le quote, per un periodo stabilito nella domanda, non potranno essere trasferite a soggetti che farebbero venire meno i requisiti indicati nelle stesse leggi, calcolati a partire dalla data di cessione.

ART. 9 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto di ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-

l'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, estinzione della persona giuridica o scioglimento dell'associazione.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art. 12 punto 4, lett. c) del presente statuto;

d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;

e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da

parte della cooperativa;

f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, nei limiti in cui si tratti di materie compromettibili in arbitri.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 (undici), lett. c) d) ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale il tutto ovviamente nel rispetto della normativa in materia di lavoro.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalle lettere b) e c) del precedente articolo, nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6 (sei);
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - c) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - d) per mancato superamento del periodo di prova;
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, salve le eccezioni da quest'ultima contemplate;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-

dottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con

inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto undici;

8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 (nove) del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;

13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

14) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori, che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti quattro, undici e dodici, in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, il tutto ovviamente nel rispetto della normativa in materia di lavoro.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 35 (trentacinque) del presente statuto, sempre che siano per legge compromettibili in arbitri.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la

procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato limitatamente al socio lavoratore eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi del socio defunto hanno il diritto di ottenere la liquidazione delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14 (quattordici).

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da cui risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare colui che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7 (sette). In questa ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO

ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PRESTITI SOCIALI

ART. - 18 SOCI PRESTATORI - SOCI SOVVENTORI

I soci cooperatori su delibera assembleare dovranno effettuare, per particolari esigenze finanziarie, finanziamenti alla cooperativa non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.

E' consentita infine anche la presenza dei Soci Sovventori, nel qual caso, la cooperativa è tenuta a rispettare la normativa disposta dalla Legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative ed

indivisibili, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00

(venticinque virgola zero zero);

b) dal capitale sociale dei soci sovventori destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21 (ventuno);

d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-

genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-
gamento del termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-
lazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente
presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-
zione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto
della legge:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-
serva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità
previste dalla legge;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo
di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite
dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-
tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da
distribuire:

- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti
e mezzo;

- ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabi-
lito nel precedente punto, aumentata fino alla percentuale di
cui all'ultimo comma dell'art. 4 (quattro) della Legge 31
gennaio 1992 n.59;

e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del
capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consenti-
ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti
mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva di cui all'art. 2545 quinquies.
In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le
destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei
requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-
sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili
di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 22 - I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attri-
buire ai soci a congruaggio delle prestazioni mutualistiche
loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze
economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione
alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, determi-
nandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da
presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne de-
termina i corrispondenti termini e modalità scegliendo

all'interno dei seguenti criteri:

- liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 23 - ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 20 (venti) del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 27 (ventisette) del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca, purché nel rispetto delle previsioni

di legge;

5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominati;

6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) delibera in materia di esclusione del socio nel caso di cui all'articolo 12, punto 14, secondo comma;

9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese, ove la società cessa di essere a mutualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 5 (cinque) del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della

sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 24 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti.

L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che esprimano non meno di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti.

ART. 25 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia di intervento in assemblea di soci di società a responsabilità limitata. Ogni socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento dei voti.

ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consiglieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea generale tra i soci nel rispetto delle disposizioni di legge. In entrambi i casi (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) gli Amministratori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili; possono anche essere nominati a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.

L'assemblea può anche deliberare di riservare un terzo dei Consiglieri a rappresentanti dei Soci Persone Giuridiche ai quali, non è consentito ricoprire cariche.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 28 - COMPETENZA E RIUNIONI

L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione sono investiti, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi, o consegnarsi a mano, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 30 AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 31 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso di requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 32 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è affidato al collegio sindacale, ove nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-

la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

ART. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 35 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale com-

posto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Taranto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati giudicheranno entro sessanta giorni dalla nomina e determineranno anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge previste dal vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Pinto Pietro, Saracista Francesco, Lisitano Giuseppe, Diso Giuseppe, Saracista Domenico, Girardi Francesco, Marco Monti Notaio, vi è il sigillo.